

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MINERVA BENEDETTINI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria - Stagno-Guasticce-Nugola Via della Costituzione, 1 - 57017 STAGNO (LI) Tel. 0586/962462 - Fax 0586/966371 C.F. 92102610497 - C.M. LIIC81600B liic81600b@istruzione.it - liic81600b@pec.istruzione.it Sito web: www.ic2stagno.edu.it</p>	
I.C. - "MINERVA BENEDETTINI"-COLLESALVETTI Prot. 0008404 del 19/06/2025 IV-1 (Uscita)		

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Questo documento, approvato con le delibere:

- n. 42 del Collegio dei docenti del 19/05/2025;
- n. 20 del Consiglio di istituto del 27/05/2025;

ed inserito nel Regolamento d'istituto, declina le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo per affrontare l'emergenza al fine di:

- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo/i rispetto a ciò che ha/hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" come aggiornata dalla L. 70/24;

- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13 gennaio 2021
- legge 17 maggio 2024, n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”
- NOTA MIM 121 del 20/01/2025 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”

INTRODUZIONE

La scuola ha il preciso dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dal momento che le amicizie a scuola sono le prime “società” nelle quali gli studenti crescono facendo esperienza di vita comunitaria.

Per questo motivo risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

1. BULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. COSA È IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato e opportunistico, un abuso di potere che si contraddistingue per:

1. la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
2. il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
3. la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
4. il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bulli- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime- (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005);
5. i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

1.2. CHI È IL BULLO

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

1.3 LE FORME DEL BULLISMO

Il bullismo può assumere forme differenti:

- FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. -
- VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).

-RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo di tipo discriminatorio:

- contro l'aspetto fisico o il sesso della vittima
- contro il suo orientamento sessuale
- contro la sua etnia o nazionalità
- contro la sua disabilità
- contro le sue capacità in ambito scolastico
- il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

1.4 I RUOLI IN UN ATTO DI BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari, all'interno del quale ogni membro riveste un ruolo specifico. È quindi opportuno chiarire quali sono i ruoli delle persone coinvolte in un episodio di bullismo:

- **Bullo:** chi commette l'atto aggressivo o discriminatorio
- **Vittima:** chi lo subisce
- **Gregario del bullo:** chi si schiera dalla parte del bullo anche solo ridendo della vittima
- **Spettatore passivo esterno:** chi si limita a osservare un atto di bullismo senza intervenire
- **Difensore della vittima:** chi, davanti a un atto di bullismo, interviene in favore della vittima

1.5 COSA NON È BULLISMO

1. **Prepotenza vs. Scherzo:** Uno scherzo è un'azione che ha come obiettivo il divertimento reciproco e il coinvolgimento di tutte le persone, senza l'intenzione di ferire o umiliare. È importante notare che il limite tra prepotenza e scherzo non è sempre evidente, e spesso può sembrare sfumato. Un indicatore utile per distinguere i due comportamenti è il **disagio** che prova la persona coinvolta. Se la vittima si sente ferita o a disagio, anche se l'intenzione di chi scherza non era quella di fare del male, il comportamento potrebbe essere visto come prepotente. Tuttavia, ciò che può sembrare grave per un ragazzo potrebbe non esserlo per un adulto, e viceversa. Non ogni disagio segnalato è automaticamente una situazione di bullismo, poiché non tutte le forme di prepotenza sono sistematiche o gravi.
2. **Disturbi della condotta e disagi personali:** In alcuni casi, gli atteggiamenti di prepotenza possono derivare da situazioni personali del ragazzo che li compie, come ad esempio disturbi comportamentali o difficoltà legate a **BES** (bisogni educativi speciali), provenienza da un altro paese o altri tipi di disagio. In questi casi, le dinamiche tra i ragazzi possono essere alterate, creando una **disparità** nelle relazioni. Però, **non tutte** le situazioni di prepotenza che emergono in questi contesti sono da considerarsi bullismo. Perché il bullismo implica un comportamento ripetuto nel tempo e diretto contro un singolo individuo o un piccolo gruppo di persone, con l'intento di prevaricare. Talvolta, questi comportamenti possono essere occasionali o dovuti a un problema personale del prevaricatore, non necessariamente configurandosi come un vero e proprio bullismo.
3. **Conflitto tra coetanei:** Il conflitto tra coetanei, come un litigio o una discussione, è una parte naturale delle relazioni tra ragazzi. Questi conflitti sono **episodici** e accadono in determinate circostanze. Non sono segnali di bullismo, perché avvengono all'interno di una relazione **paritaria**, dove entrambe le parti sono coinvolte e hanno la possibilità di esprimere le proprie

opinioni. Il conflitto, quindi, è una situazione che può capitare a chiunque, ma non è sinonimo di bullismo, in quanto non implica l'abuso di potere o di forza da una parte.

4. **Prepotenza vs. Reato:** Alcuni comportamenti gravi, pur avendo in comune con il bullismo la motivazione iniziale (come l'intenzione di ferire o intimidire), **non sono bullismo**. Ad esempio, atti violenti come **aggressioni fisiche, minacce gravi, l'uso di armi o oggetti pericolosi, o molestie sessuali**, sono reati veri e propri e vanno trattati come tali. Questi comportamenti non possono essere classificati come bullismo perché vanno oltre il concetto di prepotenza quotidiana, diventando **atti devianti** che richiedono l'intervento delle autorità competenti. In queste situazioni, la scuola è tenuta a collaborare con le forze dell'ordine, e se necessario, **denunciare** l'accaduto.
5. **Malintesi e incomprensioni:** A volte quello che può sembrare un atto di bullismo può derivare da un semplice malinteso. Situazioni in cui un ragazzo agisce senza cattive intenzioni, ma la sua azione viene interpretata in modo sbagliato o esagerato dalla vittima. È fondamentale, in questi casi, cercare di comprendere la **motivazione** dietro il comportamento e fare chiarezza, evitando di etichettare un'azione come bullismo se si tratta, invece, di una incomprensione temporanea.
6. **Comportamenti impulsivi o non riflessivi:** Un altro aspetto da considerare è che a volte comportamenti prepotenti, aggressivi o spiacevoli possono essere frutto di **impulsività** o di una **reazione emotiva momentanea**. Un ragazzo che ha una discussione con un compagno e reagisce in modo eccessivo (ad esempio, urlando o spingendo) potrebbe non avere l'intento di causare danno psicologico o emotivo. Questi comportamenti non sono da confondere con bullismo, che implica un'intenzione deliberata di danneggiare l'altro in modo sistematico.
7. **Comportamenti espressivi o affettuosi fra amici:** In alcune situazioni, tra amici stretti o gruppi coesi, possono emergere comportamenti che potrebbero sembrare bullismo agli occhi di chi non è parte del gruppo, come scherzi pesanti, prese in giro o battute più irriverenti. Tuttavia, se questi comportamenti avvengono all'interno di una relazione **di parità** e con il **consenso reciproco**, non si configurano come bullismo, anche se per un osservatore esterno potrebbero sembrare prepotenti. La differenza sta nell'intenzione e nella percezione reciproca: entrambi gli amici accettano il comportamento come parte del loro legame, senza sentirsi feriti o emarginati.
8. **Comportamenti competitivi o di sfida:** Spesso nei contesti scolastici o sportivi, i ragazzi possono comportarsi in modo competitivo o sfidante, cercando di superarsi a vicenda. Questi comportamenti, che possono includere risate o sfottò tra compagni, **non sono bullismo** se non risultano intenzionalmente dannosi o se non diventano ripetitivi e sistematici. L'intenzione dietro questi comportamenti è solitamente quella di mettersi alla prova o di fare un gioco, non di umiliare l'altro.
9. **Cyberbullismo vs. semplici disaccordi online:** Un altro punto importante è fare una distinzione chiara tra **cyberbullismo** e semplici diverbi online. Il cyberbullismo è un comportamento intenzionale e ripetuto che avviene attraverso piattaforme digitali, finalizzato a **umiliare, isolare o danneggiare** un'altra persona. Al contrario, un disaccordo, una critica o un commento isolato non sono sufficienti per configurarsi come bullismo, anche se possono generare disagio. La chiave è la **ripetitività**, l'intento di danneggiare e il contesto di potere sbilanciato.
 - Il bullismo **non** è un conflitto occasionale o un litigio temporaneo tra coetanei.
 - Il bullismo **non** è un comportamento sporadico, né è sempre legato a disturbi comportamentali o difficoltà individuali.
 - Il bullismo **non** è equivalente a un atto violento o a un reato.

Per identificare correttamente il bullismo, è fondamentale che gli adulti osservino la **continuità** e la **gravità** dei comportamenti e ascoltino i vissuti e le percezioni delle vittime, tenendo conto che, talvolta, ciò che sembra essere bullismo potrebbe rivelarsi qualcosa di diverso, come un conflitto momentaneo o un disagio non risolto.

In sintesi, la differenza fondamentale:

Il bullismo è un **comportamento sistematico** e **intenzionale** che crea una disuguaglianza di potere e porta danno psicologico ed emotivo alla vittima. Non si tratta di **un conflitto occasionale**, di **una singola reazione impulsiva** o di **un gioco fra amici**. La **persistenza nel tempo**, l'intento deliberato di prevaricare e il **disagio** della vittima sono gli indicatori chiave che ci permettono di riconoscere una situazione di bullismo, rispetto a tanti altri comportamenti negativi che non sono classificabili come tali.

L'educazione e la **comunicazione aperta** fra ragazzi, genitori e insegnanti sono fondamentali per affrontare correttamente questi temi e per evitare il fraintendimento di ciò che realmente costituisce bullismo.

Se aggiungiamo questi aspetti, possiamo avere una visione ancora più chiara e sfumata di cosa non sia bullismo, riducendo il rischio di etichettare erroneamente comportamenti che non rientrano in questa definizione.

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 Definizione di bullismo

Il bullismo è un "atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi".

Dalla definizione è possibile ricavare le caratteristiche essenziali per definire un comportamento aggressivo come atto di bullismo, distinguendolo da altri episodi di aggressione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- intenzionalità: le azioni del bullo mirano deliberatamente e intenzionalmente a danneggiare la vittima;
- ripetizione: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- squilibrio di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi

Le tipologie degli atti di bullismo possono essere:

- fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- indiretto: attacchi nascosti finalizzati all'esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Per singoli episodi di prepotenza, del tutto occasionali, non si parla di bullismo. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento e vanno sanzionati secondo l'apposito Regolamento d'Istituto.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- il bullo è colui che compie l'atto di prepotenza e/o di aggressione;
- la vittima è colui/colei che subisce;
- i sostenitori del bullo sono coloro che non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;

- gli spettatori passivi sono coloro che non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- i difensori della vittima sono coloro che capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è definito come “un’azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi”.

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (Intenzionalità; Ripetizione; Squilibrio di potere) sia elementi di novità, quali:

- utilizzo dei mezzi elettronici come veicolo delle aggressioni;
- anonimato: l’identità del cyberbullo è nascosta;
- deresponsabilizzazione: chi agisce o sostiene l’aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo;
- senza spazio e senza tempo: la vittima può subire l’attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
- pubblico più vasto: un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;
- permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- rapida diffusione delle informazioni.

Il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail, ai social network, etc.

I casi più frequenti:

- litigi sistematici on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog o una qualsiasi piattaforma internet;
- invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro per cui la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

2.2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: (provocazione) un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: (molestia) caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: (persecuzione) questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: (denigrazione) distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: (furto di identità) caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.

Trickery e Outing: (carpire e diffondere) la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: (esclusione) consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

Exposure: (esposizione) la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona.

2.3 BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

2.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- L'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-) -

il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenni ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n.196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3. IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

3.1 I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- 1) la prevenzione,
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

3.2 LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori relativi al temperamento di un soggetto e del suo contesto familiare che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

prevedono più livelli

LIVELLO SCUOLA:

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Il Dirigente Scolastico
- Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Team antibullismo
- Docenti
- Studenti
- Collaboratori scolastici
- I genitori

Il Dirigente

- Individua e nomina il Team Antibullismo, costituito dal Dirigente scolastico stesso, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, da docenti che si formano appositamente, da un docente esperto di informatica e dallo psicologo d'istituto;

- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- Informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art 5 L. 71/2017). Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.

Il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo

É un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

- Collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone materiali o corsi di formazione ai colleghi che ne abbiano necessità
- rendendosi disponibile in tal senso anche in sede di collegio docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo

Il Team Antibullismo

- coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- interviene nelle situazioni acute di bullismo;
- crea una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.

I Docenti

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- nell'attività didattica tengono conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale;
- vigilano e sono attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Il Collegio Docenti

Promuove e propone attività di educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola, anche in relazione a eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo rivolti contro i docenti stessi. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- In relazione alle situazioni di emergenza, collabora con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con lo psicologo che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da alcun giudizio.

Il Consiglio di Classe e/o Team Docenti

Esercita una sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime e promuove il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.

In particolare:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; a tal fine favorisce lo sviluppo della personalità dei ragazzi attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla

cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute, alla cura di sé stessi e degli altri.

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- negli episodi di bullismo analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee.

Gli Studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi;
- supportano il/la compagno/a vittima (aiutandolo e intervenendo attivamente in sua difesa).
- collaborano alla realizzazione di attività di peer education.

I Genitori

- Partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione eventualmente proposti sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi di utilizzo, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allarmarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

I Collaboratori Scolastici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione.
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

IL TEAM DELLE EMERGENZE

All'interno della scuola è stato attivato un gruppo o team per la gestione delle emergenze, costituito da persone formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il team antibullismo e team per l'emergenza, responsabile della decisione relativa alla tipologia di intervento da attuare, è costituito da:

- Dirigente scolastico
- Due Referenti bullismo-cyberbullismo- Scuola primaria e secondaria primo grado
- Primo collaboratore del DS
- Referente Inclusione

Il team antibullismo si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico al fine di:

- prendere in carico e valutare il caso;
- decidere in merito alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza;
- implementare alcuni interventi;
- monitorare nel tempo;
- operare in stretta connessione con i servizi del territorio nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo più gravi.

3.3 LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente del Bullismo e Cyberbullismo ed eventualmente dal Referente Inclusione della nostra scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi.

A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

-con la vittima: convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso di assistenza e di sostegno psicologico (se presente e attivo lo sportello di ascolto), soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto in classe.

-Con il bullo: convocazione tempestiva della famiglia; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi; inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

-Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group); ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo

coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M.dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

3.4 LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto **non costituisce reato**, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la scuola:

-con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico se possibile; attiva azioni educative di supporto in classe.

-Con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; procede alla comminazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

Con la classe, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori.

Infine **il monitoraggio e la valutazione finale** del progetto di intervento, permette di costatare:

-a breve termine l'eventuale cambiamento a seguito di quanto attivato, se la vittima ha percepito di non essere più tale e se il bullo ha fatto ciò che è stato concordato,

-a lungo termine se la situazione si è risolta, le relazioni sanate e si mantengono così nel tempo.

SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA

Per la segnalazione:

- il genitore prende tempestivamente un appuntamento con il referente del bullismo o il dirigente attraverso la mail: liic81600b@istruzione.it.
- lo studente può rivolgersi direttamente al corpo docente che a sua volta informerà Dirigente e referente del bullismo anche attraverso segnalazione scritta attraverso la mail: liic81600b@istruzione.it.
- Il docente si rivolge direttamente al referente del bullismo e/o al Dirigente.

PREVENZIONE INDICATA: PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI PRESUNTO EPISODIO DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

In caso di presunto episodio di bullismo e di cyberbullismo verranno messe in atto le procedure riportate nel seguente grafico:

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
PRIMA SEGNALAZIONE	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola	Alunno vittima Docenti Genitori Personale ATA
VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL CASO	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Dirigente scolastico Team antibullismo e per l'emergenza Docenti di classe
SCelta DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni che prevedano il coinvolgimento delle famiglie, degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Dirigente Scolastico Team per l'emergenza Genitori degli alunni coinvolti Consiglio di classe
MONITORAGGIO	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team antibullismo e per l'emergenza Docenti di classe

FASE 1 – PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo;
- fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

La segnalazione può essere fatta da studenti, genitori, docenti e personale ATA attraverso le modalità di segnalazione sopra esposte.

Modalità di invio segnalazione

CHI	DOVE	A CHI
Genitori	on line - a scuola	Inviare on line alla segreteria all'attenzione del dirigente scolastico. Consegnare brevi manu al responsabile di plesso o al referente bullismo o referente inclusione
Docenti e personale Ata	on line - a scuola -	Inviare on line alla segreteria all'attenzione del dirigente scolastico. Consegnare brevi manu al responsabile di plesso o al referente bullismo o referente inclusione

FASE 2 – VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DEL CASO

Dopo la prima segnalazione, il Team antibullismo e per le emergenze informa il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore e avvia immediatamente la valutazione del caso, coinvolgendo il docente coordinatore e gli altri insegnanti.

Obiettivi della fase:

- Raccogliere informazioni dettagliate sull'episodio;
- Valutare la natura e la gravità dei fatti;
- Identificare le persone coinvolte nei diversi ruoli (autori, vittime, testimoni passivi e potenziali difensori);
- Valutare il grado di sofferenza della vittima;
- Individuare i fattori di rischio associati all'autore delle prepotenze;
- Prendere decisioni operative per la gestione del caso.

Modalità di raccolta delle informazioni:

Attraverso colloqui approfonditi con:

- Chi ha effettuato la segnalazione;
- La vittima (per accoglierne la sofferenza e valutare l'impatto emotivo);
- I testimoni (per chiarire l'accaduto e stimolare la responsabilizzazione);
- Gli insegnanti;
- I genitori;
- L'autore delle prepotenze.

Il Team procede anche alla raccolta di elementi oggettivi (tempi, luoghi, modalità) e documentali per ricostruire con precisione l'evento. Una volta raccolte tutte le testimonianze, viene effettuata una valutazione conclusiva.

Se i fatti non corrispondono ai criteri del bullismo o del cyberbullismo, non si procede con azioni specifiche, ma la situazione viene comunque monitorata. In presenza di atti riconducibili al fenomeno e supportati da prove oggettive, il Team propone gli interventi più adeguati, in condivisione con il Dirigente.

Questa fase si svolge prioritariamente durante l'orario scolastico e deve essere completata **entro due giorni** dalla segnalazione iniziale.

FASE 3 – DECISIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Sulla base dell'esito della valutazione approfondita, il Team assegna un codice di priorità, utile per orientare l'intervento:

✓ Codice verde

La situazione non è ancora sistematica. È necessario un monitoraggio attento e interventi educativi con la classe per prevenire l'aggravarsi del fenomeno.

⚠ Codice giallo

Le prepotenze sono ricorrenti e la vittima manifesta sofferenza evidente. Serve un intervento specifico, tempestivo e multidimensionale, che coinvolga tutti i soggetti coinvolti.

🚨 Codice rosso

L'episodio presenta caratteri di elevata gravità e urgenza. È richiesto un intervento intensivo e coordinato anche con le risorse del territorio.

Scelta dell'intervento e attuazione

Il Dirigente Scolastico, insieme al Team, definisce la strategia d'intervento tenendo conto della gravità emersa e delle risorse disponibili. Possono essere coinvolti:

- Docenti della classe;
- Referente per l'inclusione;
- Psicologo scolastico;
- Forze dell'ordine (per interventi educativi);
- Famiglie.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

📖 1. Approccio educativo con la classe

Favorisce la consapevolezza del fenomeno, delle emozioni correlate, delle conseguenze per la vittima e dell'importanza della solidarietà tra pari.

Condotta da: docenti della classe con supporto del Team in fase progettuale e, se necessario, operativa.

Adatto quando:

- L'intero gruppo classe è coinvolto;
- La sofferenza della vittima è contenuta;
- Esistono in classe alunni in grado di fornire supporto.

Strumenti utilizzabili:

- Incontri di sensibilizzazione;
 - Percorsi culturali (letture, film, discussioni);
 - Attività curricolari;
 - Laboratori sulle emozioni;
 - Definizione di regole condivise.
-

2. Interventi individuali

Con il bullo

Finalizzati a far emergere consapevolezza e responsabilità:

- Colloqui motivazionali e riparativi;
- Applicazione di regole e sanzioni educative;
- Interventi psicoeducativi con specialisti.

Obiettivi:

- Riconoscere le conseguenze delle proprie azioni;
- Rispettare gli altri;
- Controllare rabbia e impulsività;
- Sviluppare empatia e abilità sociali;
- Cercare modalità alternative di affermazione nel gruppo.

Con la vittima

Sostegno psicologico per rafforzare autostima e assertività:

- Colloqui individuali;
- Interventi psicoeducativi personalizzati.

Obiettivi:

- Sviluppare fiducia in sé stessi;
 - Gestire emozioni spiacevoli;
 - Rafforzare le competenze sociali;
 - Creare consapevolezza che il bullismo può essere superato.
-

3. Gestione della relazione

Intervento volto a ricostruire il rapporto tra autore e vittima, con il supporto di esperti (psicologo o psicopedagogo).

Metodi principali:

- *Interesse condiviso*: approccio non punitivo con piccoli gruppi, anche con spettatori dell'evento;
 - *Mediazione*: incontro tra le parti con un mediatore per individuare soluzioni condivise.
-

4. Coinvolgimento della famiglia

In caso di episodi confermati e gravi (codici giallo e rosso), il DS deve informare tempestivamente i genitori o tutori, come previsto dalla Legge 71/2017.
Durante il colloquio si condivide l'accaduto, si coinvolge la famiglia nella scelta dell'intervento e si chiede collaborazione nel monitoraggio.

5. Supporto intensivo e rete esterna

Attivabile, autorizzazione del Dirigente, in caso di:

- Elevata gravità degli episodi;
- Forte sofferenza della vittima;
- Comportamenti a rischio dei bulli.

Risorse attivabili:

- Servizi sanitari e sociali;
- Ospedali e pronto soccorso;
- Polizia Postale e Carabinieri.

Possibili reati da segnalare:

- Molestie (art. 660 c.p.);
- Diffamazione (art. 595 c.p.);
- Minacce (art. 612 c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Percosse o lesioni (artt. 581–582 c.p.);
- Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

FASE 4 – MONITORAGGIO

Essenziale per valutare l'efficacia dell'intervento e intervenire ulteriormente se necessario.
Il monitoraggio avviene in due momenti:

- **Dopo 1 settimana** dall'intervento: verifica iniziale dei cambiamenti;
- **Dopo circa 1 mese**: valutazione della stabilità dei miglioramenti.

Riferimenti e integrazione nel contesto scolastico

Il presente protocollo è ispirato al materiale della **Piattaforma ELISA**, realizzata in collaborazione tra MIUR e Università di Firenze.

Il presente Codice costituisce parte integrante del:

- Regolamento d'Istituto dell'IC Minerva Benedettini;
- PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa);
- Patto Educativo di Corresponsabilità.